

Partizioni vetrate e fuoco

Regole di prevenzione incendi, marcatura CE, certificazione del professionista/by Giampaolo Panza

Nelle attività soggette alle regole di prevenzione incendi, di frequente si presenta la necessità di “compartimentare” alcuni volumi dell’edificio, per impedire la propagazione del fuoco in caso di incendio. Per questo, si devono realizzare pareti resistenti al fuoco, che talvolta possono presentare la necessità di contenere parti trasparenti (in vetro), anche di grande estensione. Spesso in questi casi le pareti sono previste in progetto come strutture leggere (intelaiature reticolari) con pannelli di tamponamento in vetro oppure opachi. Per questo tipo di parete si utilizza anche il termine “partizione”, derivato dalla terminologia europea.

Si vogliono qui esaminare le regole applicabili per la classificazione di resistenza al fuoco di questo prodotto e per il suo utilizzo nelle opere di costruzione.

Le regole in Italia

Il decreto Ministero dell’Interno 16 febbraio 2007 ha stabilito che i rapporti di prova di resistenza al fuoco su prodotti da costruzione rilasciati ai sensi della Circolare MI.SA. n. 91 del 1961 non siano più da ritenersi validi ai fini della commercializzazione dei prodotti ai quali i rapporti stessi si riferiscono.

I tempi di applicazione del decreto indicano decadenze della validità dei predetti rapporti di prova scaglionate nel tempo, in funzione dell’anno di emissione del rapporto stesso, fino a cinque anni per i rapporti di più recente emissione.

In termini più semplici e più diretti, ciò significa che dal 25 settembre 2012 i prodotti con caratteristiche di resistenza al fuoco verificate sulla base della predetta circolare 91 non possono più essere né



Se c'è la necessità di compartimentare alcuni volumi dell'edificio per impedire la propagazione del fuoco in caso di incendio si usano partizioni vetrate o cieche. Qui le regole applicabili per la classificazione di resistenza al fuoco di questi prodotti



commercializzati né, tanto meno, utilizzati nelle opere destinate alle attività soggette alle regole di prevenzione incendi.

Devono essere invece utilizzati prodotti recanti la marcatura CE.

Tuttavia, esistono alcune categorie di prodotti per i quali la marcatura CE non può essere ancora applicata: per tali prodotti, il decreto prevede che la classe di resistenza al fuoco venga certificata da un professionista abilitato in conformità al decreto Ministero dell'Interno 4 maggio 1998.

L'autore

Giampaolo Panza (www.studioigp.it), ingegnere meccanico, professionista, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza e, dal 1985, negli elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi della Legge 818/1984.

Membro di UNI, partecipa da oltre 25 anni ai lavori di normazione italiana di porte e finestre, resistenti al fuoco e non, e da oltre 15 anni anche ai lavori dei corrispondenti gruppi normatori europei del CEN. Svolge la sua attività in prevalenza come consulente per l'aggiornamento tecnico-normativo per l'industria manifatturiera dei citati prodotti, e per l'adeguamento degli stessi alle normative europee.

Membro di Consigli Direttivi di associazioni di categoria sia professionali che industriali, ne ha assunto, nel corso degli anni, incarichi di responsabilità.

Quindi, per l'installazione del prodotto di cui trattasi, il decreto consente la scelta fra due alternative:

- > prodotti marcati CE;
- > prodotti con certificazione del professionista.

Esaminiamo le due alternative.

La marcatura CE del prodotto

La marcatura CE può essere apposta ad un prodotto (e solo a quel prodotto) per il quale sia possibile redigere la "dichiarazione di prestazione" (DoP) prevista dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR – EU/305/2011) che è integralmente applicabile dal 1° luglio 2013.

La dichiarazione di prestazione è il documento con il quale il fabbricante di un prodotto attesta le prestazioni che questo ha dimostrato di possedere in relazione alle sue caratteristiche essenziali, necessarie per soddisfare i requisiti di base delle opere di costruzione.

L'espressione può essere di non immediata comprensione: cerchiamo di chiarirla.

Le opere di costruzione, per poter essere considerate idonee all'uso cui sono destinate, tenendo conto della salute e della sicurezza delle persone, devono soddisfare i "requisiti di base" dettati dalla CPR, fra i quali la sicurezza in caso di incendio.

Le "caratteristiche essenziali di un prodotto" sono invece quelle che devono essere valutate per stabilire se e in quale misura un prodotto consenta all'opera di costruzione di soddisfare i "requisiti di base".

Quindi, quando esista un rischio di propagazione del fuoco all'interno di un edificio in caso di incendio, i prodotti che consentiranno all'opera di costruzione di soddisfare il requisito di base "Sicurezza in caso di incendio – propagazione del fuoco all'interno dell'edificio" (requisito 2-c) della CPR) dovranno essere valutati (con una classificazione) in relazione alla caratteristica essenziale del prodotto "resistenza al fuoco".

Ma non è tutto.

Le opere di costruzione non devono soddisfare solo il requisito di base "Sicurezza in caso di incendio", ma anche altri requisiti non meno importanti, quali, ad esempio, quelli relativi alla "Resistenza meccanica e stabilità", all' "Igiene, salute e ambiente", alla "Sicurezza nell'uso".

La Dichiarazione di Prestazione (e, quindi, la marcatura CE) evidenzia se siano stati valutati tutti i requisiti essenziali (del prodotto) necessari a conferire all'opera di costruzione i requisiti di base a questa richiesti.

Questo, è un concetto molto importante, che richiameremo nel seguito.

Per apporre la marcatura CE, occorre quindi valutare le prestazioni del prodotto in relazione ai suoi requisiti essenziali e, perché tale valutazione possa essere omogenea nei diversi Stati membri della UE, è necessario che esistano specifiche tecniche armonizzate (le famose norme di prodotto armonizzate, o "Product Standard") che stabiliscano le modalità di prova (o di calcolo) per tali valutazioni.

Possono però esserci prodotti per i quali non è prevista la formulazione di una "Product Standard" armonizzata; sono questi i prodotti speciali, innovativi, o per impieghi particolari o di limitata diffusione sul mercato.

(Ricordiamo qui brevemente che una "Product Standard" viene ela-



borata dal Comitato Europeo di Normazione (CEN) esclusivamente su specifico mandato della Commissione Europea).

In questi casi, per apporre la marcatura CE è possibile ricorrere ad una procedura alternativa: quella che consente il rilascio di un ETA (European Technical Assessment, o Valutazione Tecnica Europea). Senza entrare troppo nel dettaglio, questa procedura prevede che un Ente di Valutazione allo scopo riconosciuto, sulla base di un documento di riferimento per le valutazioni del caso, concordato nell'ambito dell'organizzazione degli enti di valutazione europei, provveda a stabilire le prove da effettuare sul prodotto affinché questo possa essere valutato e riconosciuto in possesso dei requisiti essenziali necessari a conferire all'opera di costruzione i requisiti di base a questa richiesti. Il predetto documento di valutazione svolge quindi, in sostanza, la stessa funzione di una norma di prodotto, salvo il fatto che esso deve essere appositamente redatto per lo scopo, ove non esista già per una precedente valutazione su un prodotto appartenente alla stessa "area di prodotto". E' del tutto evidente che il procedimento di ETA è considerevolmente più laborioso, lungo ed osti-

Conclusioni

Nella realizzazione di partizioni interne resistenti al fuoco, completamente o parzialmente vetrate

> non è possibile utilizzare prodotti provati con la Circolare n. 91/1961;

> i prodotti devono essere marcati CE; oppure

> i prodotti devono essere certificati, ai fini della classe di resistenza al fuoco, da professionista abilitato ai sensi del DM 4 maggio 1998;

> i prodotti certificati dal professionista possono essere solo quelli che ricadono nel campo di applicazione diretta dei risultati di prova o quelli per i quali esiste un fascicolo tecnico validato dal laboratorio di prova.

Per le partizioni leggere resistenti al fuoco, non esistendo una norma di prodotto armonizzata ad esse applicabile, la possibilità di apporre la marcatura CE passa esclusivamente attraverso la procedura di ETA

co rispetto ad una procedura già definita da una norma di prodotto. Per le partizioni leggere resistenti al fuoco, non esistendo una norma di prodotto armonizzata ad esse applicabile, la possibilità di apporre la marcatura CE passa esclusivamente attraverso la procedura di ETA.

La certificazione del professionista

Il già richiamato decreto 16 febbraio 2007 prevede che la classe di resistenza al fuoco possa essere determinata sulla base di:

- prove
- calcoli
- tabelle

Per le partizioni vetrate, l'unica possibilità applicabile fra le tre citate, è quella delle prove, essendo le altre due applicabili solo a prodotti diversi.

Tuttavia, la possibilità, per il professionista antincendio, di certificare la classe di resistenza al fuoco di una partizione è vincolata all'esistenza delle seguenti condizioni:

- > il prodotto posto in opera corrisponda, per tipologia e dimensioni, al prototipo provato;
- > il prodotto posto in opera ricada nel campo di "applicazione diretta dei risultati di prova" previsti dalla metodica di prova applicabile;
- > nel caso in cui il prodotto posto in opera non sia compreso nel campo di "applicazione diretta dei risultati di prova" (DIRAP), esista un fascicolo tecnico, validato dal laboratorio che ha rilasciato il rapporto di classificazione del prototipo provato, a supporto delle giustificazioni per l'estensione del risultato di prova.

Il professionista, cioè, non è abilitato a certificare la classe di resistenza al fuoco applicando criteri di "applicazione estesa dei risultati di prova" (EXAP).

Ricordando quanto prima detto sulla Dichiarazione di Prestazione correlata alla marcatura CE, si evidenzia ora che il professionista, comunque, si limita a certificare, quando può, solo la classe di resistenza al fuoco del prodotto, ma nulla può dire in relazione alle altre caratteristiche essenziali del prodotto necessarie a soddisfare i requisiti di base delle opere di costruzione, per le quali mancherà ogni evidenza di idoneità, salvo non siano state effettuate altre specifiche prove sul prodotto (che sono, in definitiva, quelle necessarie ad apporre la marcatura CE).

Nota: le immagini sono di fonte WMK Secur.